

● ● ● ●

LEGGE REGIONALE SULLA DISCIPLINA DELLA RACCOLTA COLTIVAZIONE E COMMERCIO DEI TARTUFI

1

ATTRIBUZIONE DELLE FUNZIONI

La legge 13 assegna alla Regione le **funzioni amministrative** in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi, nonché della valorizzazione del patrimonio tartufigeno, ivi comprese le attività di vigilanza e sanzione

2

SEMPLIFICAZIONE E SNELLIMENTO

Definizione con atto di **Giunta Regionale** di:

- ✓ **Autorizzazione** tartufaie controllate
- ✓ **Certificazione** piante tartufigene
- ✓ **Incremento** delle tartufaie

- ✓ L'autorizzazione per le tartufaie controllate passa **da 3 a 5 anni**
- ✓ La durata del tesserino di raccolta passa **da 6 a 10 anni**
- ✓ **Ampliato l'orario di raccolta:** un'ora prima dell'alba ed un'ora dopo il tramonto

3

UNIFICAZIONE

Unificazione dei calendari provinciali in un unico **calendario regionale**, con possibilità di deroghe per la salvaguardia di specificità locali

4

CONSULTA DEL TARTUFO

Superamento delle commissioni consultive provinciali ed introduzione della **Consulta Regionale** per la valorizzazione e la tutela del tartufo, composta da rappresentanti delle associazioni di tartufai, agricoltori, tartuficoltori, rappresentanti del mondo della cooperazione e da associazione ambientaliste